



Comune di Craveggia

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5

OGGETTO:

ESAME AD APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2020

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di maggio alle ore venti e minuti zero presso la sala delle adunanza consiliari in Via Roma n. 34, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GIOVANOLA PAOLO - Presidente	Sì
2. BONARDI MARCO - Consigliere	Giust.
3. COTTINI FLAVIA - Consigliere	Sì
4. DEMARTINI IVAN - Consigliere	Sì
5. FERRARIS PIETRO - Consigliere	Sì
6. FORTIS ANDREA - Consigliere	Sì
7. GNUVA LUCA - Consigliere	Sì
8. IELMOLI SARA - Consigliere	Sì
9. MONTANARI WALTER - Consigliere	Sì
10. PODICO FULVIA - Consigliere	Sì
11. ZATTA ANNA MARIA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assiste in collegamento il Segretario Generale, Dr. Giovanni Boggi.

L'identità personale dei componenti del Consiglio Comunale, collegati in videoconferenza, è stata accertata da parte del Segretario Generale, compresa la votazione, secondo le modalità previste dal decreto del Sindaco n. 4 del 28 aprile 2020.

Il Signor GIOVANOLA PAOLO nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i membri intervenuti a deliberare in merito all'oggetto.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visti i successivi DPCM attuativi del succitato decreto che contengono misure volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica e che dispongono, tra l'altro, limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale;

Tenuto conto che l'art. 73, comma 1, del DL 18/2020 testualmente recita: "Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente";

Visto il decreto sindacale n. 4 del 28.04.2020;

Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:

- a) il Sindaco, i Consiglieri e il Segretario Comunale sono contemporaneamente collegati in videoconferenza, con la possibilità, anche di tutti i componenti compreso il Segretario Comunale, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del comune;
- b) tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal sottoscritto Segretario Comunale;
- c) lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- d) è stata garantita una interlocuzione ordinata dei soggetti partecipanti, la loro effettiva partecipazione alle decisioni nonché la chiara, inequivoca e libera espressione delle opinioni;
- l'espressione del voto ha consentito di identificare da parte del Presidente i lavori del Consiglio Comunale e da parte del Segretario Comunale, in modo inequivoco, l'espressione della volontà in modo libero e informato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima Legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780 della Legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Visto che con delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 15/04/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

▪ Imposta Municipale Propria (IMU):

- 0,4% (4 per mille) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze ammesse;

- 0,76% (7,6 per mille) per i fabbricati classificati in categoria "D";

- 0,90% (9 per mille) per tutti gli altri fabbricati, comprese le aree edificabili;
- detrazione di € 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categorie catastali A/1-A/8- A/9), nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Territoriale per la Casa.

Visto che con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 15/04/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- Tassa sui servizi (TASI): di mantenere l'aliquota allo 0,1% (1 per mille) sulle fattispecie imponibili diverse dall'abitazione principale (esclusa per legge) e sulle aree edificabili, senza alcuna detrazione

Considerato che la Legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto legge n. 557 del 1993 è pari all'1 per mille ed i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari all'1 per mille; i Comuni possono aumentarla fino al 2,5 per mille o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari al 7,6 per mille ed i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari all'8,6 per mille, di cui la quota pari al 7,6 per mille è riservata allo Stato, ed i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino al 7,6 per mille;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari all'8,6 per mille ed i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima del 10,6 per mille di cui al comma 754 sino al limite dell'11,4 per mille, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208 del 2015. I Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Considerato, altresì, che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato Decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Visti:

a) l'articolo 174 del D.Lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

c) l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale dispone: *“Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

e) il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 ed autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

f) il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

g) l'art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone:

“779. Per l'anno 2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”;

Preso atto, tuttavia, che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, in considerazione *“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e dell'oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di Enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”* e che, pertanto, ai sensi dell'art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 sopra richiamato, il termine del 30 giugno si deve ritenere superato dal più ampio termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della Legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa ed in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle Finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 ed in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle Finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze ammesse;
- 8,6 per mille per i fabbricati classificati in categoria "D";
- 10,00 per mille per tutti gli altri fabbricati, comprese le aree edificabili;
- detrazione di € 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categorie catastali A/1-A/8- A/9), nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Territoriale per la Casa.

Visto che è stato acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000;

Con n. 10 voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di Legge, nessun contrario e nessuno astenuto, su n. 10 presenti.

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare le seguenti **aliquote IMU per l'anno 2020:**

- **5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie** catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze ammesse;
- **8,6 per mille** per i fabbricati classificati in categoria "D";
- **10,00 per mille** per tutti gli altri fabbricati, comprese le aree edificabili;
- **detrazione di € 200,00** a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categorie catastali A/1-A/8- A/9), nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Territoriale per la Casa.

3) **di dare atto che l'amministrazione comunale ha mantenuto inalterate le scadenze per il versamento delle due rate previste per l'anno 2020 e precisamente il 16 giugno 2020 e 16 dicembre 2020 dando però atto che il versamento della 1' rata potrà comunque essere effettuato sino al 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.**

4) di applicare l'esenzione per i terreni agricoli ubicati nel Comune di Craveggia in quanto rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019 ricadenti in

aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

5) di dare atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;

6) di dare atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020 nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale e che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

7) di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione espressa per alzata di mano con voti n. 10 voti favorevoli, nessun contrario e nessuno astenuto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.lgs. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to : Paolo GIOVANOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dr. Giovanni Boggi

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 si esprimono i seguenti pareri:

Parere	Esito	Il Responsabile	Firma
Serv.Finanziario Parere di Regolarità Contabile	Favorevole	F.to: Giovanola Paolo	
Responsabile del Servizio - Parere di Regolarità Tecnica	Favorevole	F.to: Giovanola Paolo	

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione venne pubblicata il giorno 22/06/2020 all'Albo Pretorio di questo ente ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi dal 22/06/2020 07/07/2020 ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

Craveggia, li 22/06/2020

Il Segretario Comunale
F.toDr. Giovanni Boggi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Si certifica che la presente La presente pubblicazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune senza reclami ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000.

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data _____.

Il Segretario Comunale
F.to: Dr. Giovanni Boggi

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Dr. Giovanni Boggi